



CITTA' DI ASTI

**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)
GUIDA INFORMATIVA 2015**

Aggiornata al 22 maggio 2015

IUC – Imposta unica comunale

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La presente guida è riferita alla componente **TASI** di competenza del Comune di Asti.

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

Il tributo è oggetto di specifica disciplina comunale ad opera del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2014. Per l'anno 2015 si applica il medesimo regolamento adottato per l'anno 2014.

Il tributo concorre al finanziamento parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, individuati dal regolamento comunale sopra citato, vale a dire: polizia municipale, protezione civile, servizi demografici, urbanistica e assetto del territorio, servizi per l'edilizia, manutenzione infrastrutture.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Cosa cambia nel 2015

Ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al periodo precedente, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Immobili soggetti alla TASI nel Comune di ASTI

La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari:

- abitazione principale e pertinenze della stessa classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, nonché unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata per regolamento comunale all'abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- una sola unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Alla suddetta unità immobiliare la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Trattasi di fabbricati classificati nella categoria catastale D10 o aventi l'annotazione prevista dal D.M. 26 luglio 2012 e dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 7 agosto 2012.

Non deve essere versata la TASI sulle aree edificabili e sugli altri fabbricati che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU (ad esempio fabbricati locati, concessi in uso gratuito o tenuti a disposizione).

Soggetti passivi

Sono soggetti al pagamento della TASI:

- il possessore dell'immobile, vale a dire il proprietario, nonché il titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Nel caso di più possessori di uno stesso immobile (comproprietari o contitolari di un diritto reale di godimento sul bene), essi sono tenuti in solido¹ all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Analoga situazione, ovvero unica obbligazione tributaria della quale rispondono in solido i comproprietari, si verifica nell'ipotesi dell'ex casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi e assegnata con provvedimento del giudice ad uno solo di essi.
- il detentore dell'immobile, cioè colui che dispone dell'immobile pur non essendo titolare di diritti reali sullo stesso. Pertanto, in tutti i casi in cui il possessore qualificato non possa esercitare la sua prerogativa di disporre del bene, poiché nella disponibilità di altri, la soggettività passiva su quel bene si manifesta, ai fini TASI, sia nel possessore che nel detentore purchè soggetto diverso dal possessore. Entrambi sono, quindi, titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In particolare il detentore è tenuto a versare il tributo nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l'aliquota prevista. Nel caso di più detentori, essi rispondono in solido dell'unica obbligazione tributaria. La restante parte è corrisposta dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile.

¹ Responsabilità solidale (articolo 1292 codice civile): "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri..."

Nell'ipotesi di abitazioni assegnate al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono soggetti passivi del tributo il possessore e il detentore secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che in caso di abitazione in piena proprietà al coniuge non assegnatario quest'ultimo è tenuto a versare la TASI in qualità di possessore nella misura del 90%, mentre il coniuge assegnatario, in qualità di occupante, verserà la restante parte (10%).

Le eccezioni alla regola della duplice soggettività passiva:

- detenzione temporanea: in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto passivo TASI è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento, tenuto, quindi, a versare il tributo per intero;
- locazione finanziaria: nel leasing, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- immobile sul quale il possessore abbia costituito un diritto reale di godimento: in tal caso, soggetto passivo è solo il titolare del diritto reale, tenuto al pagamento del tributo nella misura del 100%. In questo caso, infatti, la regola della doppia soggettività passiva non trova applicazione, atteso che il titolare del diritto reale di godimento è anche l'occupante dell'immobile e non un soggetto diverso.

Base imponibile

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Pertanto per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 8 del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU;
- i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dal valore risultante dalle scritture contabili, rivalutato sulla base dei coefficienti annualmente approvati con decreto del Ministero delle Finanze.

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il Comune di Asti considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, come sopra definite.

A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Aliquote e detrazioni

Il Comune di Asti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20 maggio 2014 ha approvato le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014.

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3 febbraio 2015, relativa all'approvazione del bilancio di previsione anno 2015, conferma l'applicazione per l'anno 2015 delle aliquote e della detrazione d'imposta TASI nelle misure approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20 maggio 2014.

Si riportano le aliquote e detrazioni TASI ai fini del calcolo dell'imposta per l'anno 2015:

TASI ANNO 2015 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA ‰	DETRAZIONI (euro)
Abitazione principale di categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze - Escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		
Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini dell'IMU ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	2,5	(*)
Unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata per regolamento comunale all'abitazione principale, e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	2,5	(*)
Una sola unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, di cui all'articolo 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47	2,5	(*)
Fabbricati di imprese costruttrici		
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5	
Fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà indivisa		
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	1,5	
Fabbricati destinati ad alloggi sociali		
Fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	1,5	(**)
Ex casa coniugale		
Casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	1,5	
Immobile posseduto dal personale delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia		
Unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	1,5	
Fabbricati rurali ad uso strumentale		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1	
Altri immobili che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201	0	

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

TASI ANNO 2015 - DETRAZIONI

(*)

Abitazione principale di categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze - Escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui sopra adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze delle stesse, nonché per l'unità immobiliare equiparata per legge e assimilata per regolamento, e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni legate alla rendita catastale complessiva dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze:

Rendita catastale complessiva abitazione principale + pertinenze	Detrazioni TASI
fino a euro 300	euro 125
da euro 300,01 a euro 350	euro 110
da euro 350,01 a euro 400	euro 95
da euro 400,01 a euro 450	euro 80
da euro 450,01 a euro 500	euro 65
da euro 500,01 a euro 550	euro 50
da euro 550,01 a euro 600	euro 35
da euro 600,01 a euro 650	euro 20
da euro 650,01 a euro 700	euro 5
oltre euro 700	euro 0 (detrazione non spettante)

La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione, è quella dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente. La detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

La predetta detrazione d'imposta, di ammontare variabile in funzione della rendita catastale e comunque spettante fino ad una rendita di euro 700, è **maggiorata di euro 30** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(**)

Fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008:

Per gli alloggi regolarmente assegnati si applica una detrazione d'imposta di ammontare pari all'imposta dovuta esclusivamente in favore dell'assegnatario che utilizza l'immobile a titolo di abitazione principale, in ragione dell'autonoma obbligazione tributaria del possessore e dell'occupante.

Periodo di possesso

La TASI è dovuta per anni solari ed è rapportata ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto/detenuto l'immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Calcolo dell'imposta e versamento

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, nonché per l'unità immobiliare equiparata per legge e assimilata per regolamento, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni deliberate.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la TASI è dovuta sia da quest'ultimo (nella misura del 90%) e sia dall'occupante (nella misura del 10%).

Come già evidenziato:

- le obbligazioni tributarie relative ai titolari dei diritti reali ed agli occupanti sono autonome: ad esempio, il proprietario non è responsabile del versamento gravante sugli occupanti;
- nel caso di più titolari di diritti reali sullo stesso immobile per il pagamento della TASI, relativamente alla quota gravante sui medesimi (90%), vi è una responsabilità solidale. Pertanto, tutti i contitolari sono responsabili per tutto l'importo ed il tributo va versato per intero da uno qualsiasi dei coobbligati, con contestuale liberazione degli altri;
- analogamente nel caso di più occupanti/detentori dello stesso immobile, diversi dai titolari dei diritti reali sullo stesso, la quota della TASI su di essi gravante (10%) deve essere versata in maniera unitaria, con responsabilità solidale tra gli stessi.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati tempestivamente da ciascun possessore in ragione della propria percentuale di possesso e della destinazione d'uso dell'immobile. Parimenti si considera regolarmente eseguito il versamento effettuato tempestivamente per l'intero dal detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile salvo diversa

formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Versamento

La TASI è versata direttamente al Comune in **autoliquidazione** da parte del contribuente, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Non sono consentite altre modalità di versamento.

La TASI deve essere versata in due rate, la prima in acconto e la seconda a saldo.

La prima rata, da versare entro il **16 giugno 2015**, è pari al 50% del tributo dovuto per l'intero anno, calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti a TASI applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune, nelle misure sopra riportate.

La seconda rata, da versare entro il **16 dicembre 2015**, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il **16 giugno 2015**.

E' prevista una diversa modalità di versamento per gli enti non commerciali, i quali effettuano il versamento esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2014.

I codici tributo per eseguire il versamento mediante il modello F24 sono quelli approvati con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014:

3958	TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961	TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
3962	TASI – tributo per i servizi indivisibili - INTERESSI
3963	TASI – tributo per i servizi indivisibili – SANZIONI

Il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”; il codice del comune di Asti è A479.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo.

Il versamento non deve essere eseguito qualora l'importo del tributo annuale complessivamente dovuto dal contribuente, intendendosi come tale acconto più saldo, risulti inferiore a 10 euro. Se l'importo da versare è pari o superiore a euro 10, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto.

Servizi per il calcolo

E' possibile calcolare la TASI dovuta per l'anno 2015 collegandosi al sito internet della Città di Asti, nell'apposita sezione dedicata “pagare le tasse – TASI 2015”. Il servizio consente il calcolo del tributo e fornisce il modello di pagamento F24, compilato sulla base dei dati inseriti dal contribuente, utilizzabile per il versamento.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Tributi, sito in L.go Scapaccino n. 5, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,45. E' altresì attivo un servizio di prenotazione appuntamenti con l'ufficio, telefonando ai seguenti numeri: 0141/399966 – 399787, per consulenze riguardanti il calcolo dell'imposta riguardanti gli immobili soggetti a TASI nel Comune di Asti. Il contribuente deve necessariamente presentarsi allo sportello munito di visura catastale o di atto di compravendita.

Versamento omesso o tardivo

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui sopra è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi:

- tardivo versamento inferiore o pari a 15 giorni: sanzione del 2% del tributo tardivamente versato, per ogni giorno di ritardo;
- omesso, parziale o tardivo versamento superiore a 15 giorni: sanzione del 30% del tributo omesso, non versato o tardivamente versato.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale previsto dalla legge², calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nelle sanzioni di cui sopra, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.

Ravvedimento

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). In tali circostanze le sanzioni irrogabili sono quelle indicate nel precedente paragrafo denominato “Versamento omesso o tardivo”.

Ravvedimento per omesso versamento

- nel caso di versamento eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione dello 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, ossia tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3% dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento eseguito entro 90 giorni dalla scadenza, ossia tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3,33% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento eseguito oltre il termine precedente, vale a dire dopo il 90° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2016 per l'anno 2015), si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali.

Il versamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché a quello degli interessi moratori

² Tasso degli interessi legali: 0,5% dal 1.1.2015 (Decreto Ministero Economia e finanze 11.12.2014)

calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno (quindi con l'applicazione degli interessi per ogni giorno di ritardo dalla scadenza fino al giorno di pagamento compreso). Il versamento della somma dovuta (tributo+sanzioni+interessi) va eseguito mediante modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice del tributo.

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modifiche.

Ai fini della dichiarazione TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.

Gli enti non commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze la dichiarazione IMU/TASI ENC. A decorrere dall'anno d'imposta 2014, la suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione è ultrattiva, ovvero una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.